



COMUNE DI GORIZIA

Piano d’Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico del Comune di Gorizia

Redatto ai sensi della Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” e ai sensi del Piano di Azione Regionale (PAR) approvato con Decreto del Presidente Regionale n. 010/Pres. del 16/1/2012.

Gorizia, 10 marzo 2016

1. Premessa

Il presente Piano d'Azione Comunale (PAC) viene redatto in applicazione del Decreto del Presidente della Regione n. 010/Pres. del 16 gennaio 2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale, predisposto ai sensi della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 e s.m.i., e contiene le azioni di emergenza da attivare in caso di rischio di superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di qualità dell'aria, relativamente alle polveri sottili PM₁₀ (valore limite giornaliero), al biossido di azoto NO₂ (valore limite orario) ed all'ozono O₃ (valore limite giornaliero sulla media trascinata per otto ore per la soglia di attenzione e valore limite giornaliero orario per le soglie di informazione e di allarme).

Il principale obiettivo sotteso al PAR (Piano d'Azione Regionale - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16) è il conseguimento sull'intero territorio regionale della prevenzione, del contenimento e del controllo del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti (particolato sottile e ossidi di azoto) nonché delle soglie di allarme dei livelli di ozono: a tale obiettivo è finalizzato l'insieme delle azioni di Piano da attuare nel breve periodo. Le azioni indicate nel PAR dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d'azione comunali e messe in atto, nelle situazioni critiche, dagli Enti locali.

Il rischio di superamento dei limiti di legge previsti per i diversi inquinanti (PM₁₀, O₃, NO₂) - inteso come possibilità di insorgenza di concentrazioni elevate a seguito della combinazione dei determinanti meteorologici (condizioni atmosferiche favorevoli al ristagno degli inquinanti) con le pressioni emissive, in particolare antropiche - può presentarsi su tutto il territorio regionale.

L'andamento dei valori di biossido di azoto (NO₂) e del particolato sottile (PM₁₀) è sostanzialmente associabile alle stesse tipologie di condizioni meteorologiche, caratterizzate da scarso rimescolamento delle masse d'aria e che hanno luogo soprattutto nella stagione fredda. Si osserva, inoltre, una tendenza progressiva all'aumento delle concentrazioni di tali inquinanti passando dal lunedì al venerdì e ad una diminuzione nel fine settimana, comunque più marcata per il biossido di azoto che per le polveri.

A conferma del legame fra il comportamento di tali inquinanti, si osserva come le tipologie di pressioni antropiche che maggiormente favoriscono il raggiungimento di alte concentrazioni di NO₂ (traffico, attività industriali e localmente i porti) siano un sottoinsieme delle tipologie di pressioni che maggiormente favoriscono il raggiungimento delle alte concentrazioni di polveri (combustione domestica - in particolare della legna, traffico, attività industriali e localmente i porti).

Per tali motivi le azioni di Piano volte a contenere gli episodi di superamento dei limiti di legge previsti per NO₂ e PM₁₀ sono state accorpate sia in termini di tipologia che di tempistica di attuazione.

Per quanto riguarda l'ozono, benché le condizioni meteorologiche favorevoli al raggiungimento di alte concentrazioni diffuse di questo inquinante siano individuabili chiaramente (alta insolazione,

scarso rimescolamento), gli studi di sensibilità hanno mostrato come azioni condotte a scala regionale siano di difficile valutazione. Riduzioni locali delle emissioni, infatti, solitamente provocano un aumento locale delle concentrazioni congiuntamente ad una diminuzione lontano dall'area di riduzione (es.: riduzioni del traffico sulla pianura della nostra regione provocano una diminuzione delle concentrazioni di ozono in montagna).

Si rinvia al documento “Piano di azione regionale” per un maggiore dettaglio sull'analisi del territorio regionale e la conseguente gestione del rischio e del superamento dei limiti di qualità dell'aria.

Il presente documento è coerente con il protocollo di intesa dd. 30/12/2015 firmato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) volto a “*migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica*” e, in particolare, con l'art. 1, comma 3, lett. b), c) e d).

2. Modalità di attivazione del Piano di Azione Comunale (PAC)

Il PAC prevede due modalità di attivazione in relazione alle azioni previste e illustrate di seguito:

- 1) emergenziale – in funzione della previsione di episodi acuti di inquinamento atmosferico ovvero di superamenti dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell'ambito delle rispettive stagioni di significatività (polveri sottili e biossido di azoto nel periodo autunno/inverno, ozono in estate);
- 2) stagionale – indipendentemente dalle previsioni (polveri sottili e biossido di azoto nel periodo autunno/inverno, ozono in estate).

Il PAC agisce in chiave preventiva, secondo la modalità emergenziale, sulla base di previsioni della qualità dell'aria e si attiva quando è prevista una sequenza contigua di superamenti dei limiti, al termine della quale si disattiva, come di seguito indicato (figure 1 e 2).

Il PAC viene attivato, secondo la modalità stagionale, a seguito di apposito atto che indica le azioni e le modalità da attuare nei periodi interessati.

Le previsioni di qualità dell'aria sono elaborate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. - F.V.G.) e sono fatte pervenire al Comune di Gorizia tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché tramite e-mail, agli indirizzi¹:

¹ Gli indirizzi di posta elettronica, indicati in tabella 1, verranno aggiornati dal Settore di Tutela dell'Ambiente in caso di variazione degli incarichi e in accordo con la macrostruttura dell'Ente.

Indirizzo	Ruolo
comune.gorizia@certgov.fvg.it	PEC del Comune di Gorizia
segreteria.sindaco@comune.gorizia.it	Sindaco Comune di Gorizia
clara.sgubin@comune.gorizia.it	Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e dei Servizi Manutentivi
ambiente@comune.gorizia.it	Servizio Tutela Ambiente

Tabella 1 Elenco degli indirizzi di posta elettronica a cui ARPA inoltrerà le previsioni di qualità dell'aria.

Le stesse informazione potranno essere visualizzate sulla rete Internet collegandosi all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it> e seguendo il percorso "aria - previsioni numeriche - qualità dell'aria - indici per l'attivazione del PAR sulle principali aree urbane"².

All'indirizzo web sopra indicata, è già possibile visualizzare le previsioni di qualità dell'aria per i giorni a venire e relativi al territorio del Friuli Venezia Giulia. Gli aggiornamenti sono quotidiani e disponibili a fine mattinata. Tutte le simulazioni pubblicate vengono svolte dal centro HPC (High Performance Computing) del CRMA (Centro Regionale di Modellistica Ambientale) di ARPA, presso la sede centrale di Palmanova (UD).

Le indicazioni trasmesse dall'ARPA consentiranno al Comune di Gorizia di svolgere:

- a) le azioni volte al contenimento degli effetti nocivi delle alte concentrazioni di polveri sottili (PM₁₀) e di biossido di azoto (NO₂);
- b) le azioni volte al contenimento degli effetti nocivi delle elevate concentrazioni di ozono (O₃).

Riguardo alle polveri sottili ed al biossido di azoto, le previsioni sulla qualità dell'aria dovranno essere disponibili almeno il giorno precedente a quello dei possibili superamenti dei limiti di legge previsti per le PM₁₀ (Punto 6.4 - Modalità di attivazione degli interventi previsti dal Piano e Figura 21 del Piano di Azione Regionale).

Per quanto riguarda l'ozono, le previsioni sulla qualità dell'aria dovranno essere disponibili almeno il giorno precedente a quello del superamento della soglia di informazione, di allarme o del valore obiettivo e dovranno indicare l'estensione della zona di superamento e la loro durata in termini di giorni (Punto 6.4 - Modalità di attivazione degli interventi previsti dal Piano e figura 20 del Piano di Azione Regionale).

² Il percorso è quello attivato alla data di redazione del presente documento e potrebbe subire modifiche.

3. Azioni del PAC volte al contenimento degli effetti delle alte concentrazioni di polveri sottili (PM₁₀) e biossido di azoto (NO₂)

Nel caso di previsioni di superamenti delle concentrazioni di polveri sottili (PM₁₀) e biossido di azoto (NO₂) **per periodi inferiori ai tre giorni**, ancorché non ricorrano le condizioni necessarie all'attivazione del presente Piano, l'Amministrazione comunale provvederà comunque ad operare una sensibilizzazione della popolazione esposta.

Tale azione verrà messa in atto con diffusione dell'informazione tramite:

- sito web del Comune di Gorizia;
- mezzi di comunicazione di massa (radio-televisivi, organi di stampa, social network, ecc.);
- display stradali e pannelli informativi distribuiti sul territorio comunale (qualora disponibili).

Il PAC si attiva con le azioni riportate ai successivi punti 3.1 - Azioni locali, 3.2 - Azioni diffuse e 3.3 - Azioni puntuali, quando le previsioni fornite dall'A.R.P.A. - F.V.G. indicano il superamento delle concentrazioni di polveri sottili e/o biossido di azoto **per almeno 3 giorni consecutivi**, come previsto dal PAR (Punto 6.3.2 - Polveri sottili e biossido di azoto, pag. 169), sulla base degli studi di valutazione effettuati utilizzando i dati raccolti dal 2005 al 2009 ed i loro andamenti temporali.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, due illustrazioni schematiche che rappresentano possibili scenari di attivazione del PAC.




Figura 1 Schema della sequenza di attivazione del PAC – esempio 1

Nella prima illustrazione il Giorno 0 rappresenta il momento in cui l'Amministrazione Comunale riceve da parte dell'ARPA le previsioni di inquinamento atmosferico da PM₁₀ e NO₂, il Giorno 1 rappresenta la giornata in cui viene emessa l'ordinanza sindacale, meglio descritta nei paragrafi successivi. I giorni 2, 3, 4 evidenziati in colore rosa, sono i tre giorni in cui è **previsto il superamento continuato** dei valori limite, nei quali avrà vigore il PAC.




Figura 2 Schema della sequenza di attivazione del PAC – esempio 2

Nella seconda illustrazione il Giorno 0 rappresenta il momento in cui l'Amministrazione Comunale riceve da parte dell'ARPA le previsioni di inquinamento atmosferico da PM₁₀ e NO₂, il Giorno 1 rappresenta la giornata in cui viene emessa l'ordinanza sindacale, meglio descritta nei paragrafi successivi. I giorni 2, 3, 4, 5 e 6, sono i giorni in cui è previsto il superamento dei valori limite, con all'interno una sola giornata di rientro, e nei quali avrà vigore il PAC.

3.1 Azioni locali (limitazione alla circolazione stradale)

La scelta dell'Amministrazione comunale, in sintonia con il PAR e i PAC redatti dagli altri capoluoghi provinciali, è di avviare una azione stagionale – indipendente dalle previsioni, finalizzata alla prevenzione delle situazioni di emergenza e quindi con lo scopo di prevenire gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

3.1.1 Descrizione

Indipendentemente dalla segnalazione da parte di ARPA di previsione di episodi acuti di inquinamento atmosferico, durante il periodo **10 gennaio - 27 febbraio** di ogni anno **sarà vietata la circolazione** degli autoveicoli³ alimentati a benzina o a gasolio (inclusi i mezzi commerciali leggeri e pesanti non destinati a carico e scarico merci) con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 4⁴ (come indicato dal PAR), nonché dei motoveicoli⁵ e dei ciclomotori⁶ con caratteristiche

³ Ai sensi dell'art. 54, capo I, titolo III del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..

⁴ La Comunità europea ha emanato una serie di direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

emissive antecedenti alla classe Euro 3 (come riportato sulla carta di circolazione per i motoveicoli e sul certificato di circolazione per i ciclomotori), **nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 20:00** (riferito all'ora locale e come indicato dal PAR), **nel perimetro individuato dalle vie e dalle piazze sotto riportate** e raffigurate nella planimetria dell'allegato A:

- via Santa Chiara;
- via G. Mameli;
- via Roma;
- largo Martiri delle Foibe;
- via A. De Gasperi;
- piazza del Municipio;
- via Gen. Cascino;
- corso Italia (tratto da via Cascino a via Garibaldi);
- via A. Diaz (tratto da via Garibaldi a via Rismondo);
- via G. Rismondo;
- piazza C. Battisti;
- via F. Petrarca (tratto da piazza Battisti a via Cadorna);
- via L. Cadorna (tratto da via Petrarca a via Boccaccio);
- via G. Boccaccio (tratto da via Cadorna a piazzale Donatori Volontari di Sangue).

Con opportuna ordinanza⁷ viene limitato il traffico veicolare su tutte le strade (colore arancione) poste all'interno dell'anzidetto perimetro (colore rosso), mentre **le vie che delimitano il perimetro stesso rimangono liberamente percorribili** secondo i sensi di marcia normalmente consentiti (allegato A). Con il colore verde sono indicate le Zone a Traffico Limitato già esistenti.

Si riportano di seguito le direttive comunitarie relative alle classi Euro 5 ed Euro 4 per gli autoveicoli, a cui è consentita la circolazione.

Direttive comunitarie relative all'Euro 5:

99/96 fase III - 1999/96/CE riga B2 -1999/96/CE riga C (ecol. migliorato) - 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B2 - 2001/27/CE rif. 1999/96 riga C (ecol. migliorato) - 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (EURO 5) - 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato) - 2006/51/CE rif. 2005/22/CE riga B2 (EURO 5) - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato).

Direttive comunitarie relative all'Euro 4:

98/69 CE-B - 98/77/CE rif. 98/69/CE-B - 1999/96/CE riga B1 - 1999/102/CE rif. 98/69/CE-B - 2001/1/CE rif. 98/69/CE-B - 2001/1/CE rif. 98/69/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) -

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente.

⁵ Ai sensi dell'art. 53, capo I, titolo III del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..

⁶ Ai sensi dell'art. 52, capo I, titolo III del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..

⁷ Le ordinanze per la limitazione del traffico veicolare saranno emesse ai sensi dell'art. 7 del nuovo Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2001/1/CE-B rif. 98/69/CE-B - 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B1 - 2001/100/CE-B - 2002/80/CE-B - 2002/80/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) - 2003/76/CE-B - 2003/76/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) - 2005/78/CE rif. 2055/55/CE riga B1 - 2006/51/CE rif. 2055/55/CE riga B1.

Si riportano di seguito le direttive comunitarie relative alla classe Euro 3 per i motoveicoli ed i ciclomotori, a cui è consentita la circolazione:

Direttive comunitarie relative all'Euro 3:

2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B e 97/24/CE cap. 9 - 2002/51/CE fase B e DIRETTIVA 97/24/CE cap. 9.

3.1.2 Deroga

In deroga ai divieti di circolazione di cui al precedente punto 3.1.1, viene consentito l'accesso, alle strade rientranti nel perimetro di cui alla planimetria riportata nell'allegato A alle seguenti categorie di veicoli:

veicoli a bassa emissione o per il trasporto collettivo

- a) autoveicoli omologati EURO 4 o superiori;
- b) motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 3 o superiori;
- c) veicoli ad emissione zero, alimentati con motori elettrici e ibridi (solo se circolanti con alimentazione elettrica);
- d) veicoli che utilizzano come carburante alternativo metano, GPL, bioetanolo o idrogeno (solo se circolanti con carburante alternativo);
- e) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea o turistico (pullman, autobus, scuolabus, taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente);
- f) veicoli con almeno 3 persone a bordo, conducente compreso, in analogia alla metodica "car - pooling";

veicoli per servizi socio-sanitari

- g) veicoli utilizzati per il soccorso sanitario, compresi quelli dei medici e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- h) autoveicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti, di particolare gravità, sanitari e/o riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con ridotta capacità deambulatoria e/o altre gravi patologie ed impossibilitate temporaneamente a servirsi dei mezzi pubblici;
- i) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; veicoli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e di associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e sociale (sono inclusi anche i veicoli dei volontari che vi operano, limitatamente al tragitto per recarsi alle sedi operative o per effettuare il servizio);

veicoli per accompagnamento di persone con limitata o ridotta autonomia

- j) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;

veicoli per servizi urgenti

- k) veicoli impiegati per interventi essenziali ed urgenti o di pubblica utilità di aziende erogatrici di servizi nei settori: rifiuti, gas, acqua, energia elettrica, fognature, telecomunicazioni, segnaletica e sistemazioni stradali, rimozioni e soccorso stradale, protezione civile e protezione ambientale, vigilanza e sicurezza delle persone e delle cose;
- l) veicoli delle categorie artigiane limitatamente all'impiego per interventi non procrastinabili su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o per interventi di accessibilità agli edifici;
- m) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica o di emergenza, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati;

veicoli per trasporto urgente o critico di cose:

- n) veicoli impiegati per il trasporto urgente di farmaci e altri prodotti per uso sanitario;
- o) veicoli impiegati per il trasporto di prodotti alimentari deperibili e per il trasporto di pasti a mense o comunità;

veicoli per categorie particolari

- p) veicoli con targa di riconoscimento EE, C.C. o C.D.;
- q) veicoli condotti da residenti nell'area oggetto delle limitazioni alla circolazione veicolare;
- r) veicoli dei "ministri di culto" nell'esercizio delle loro funzioni;
- s) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare;
- t) veicoli partecipanti a cortei matrimoniali;
- u) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l'esercizio dell'attività;
- v) veicoli di servizio senza insegna e veicoli anche privati purché utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa Magistratura, Corpi e servizi di Polizia Locale, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Corpi armati dello Stato, ARPA F.V.G., AAS n. 2 "Isontina e Bassa Friulana", ecc.;
- w) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo;
- x) veicoli destinati a particolari manifestazioni e/o eventi autorizzate dalle pubbliche Autorità (ad esempio, carri allegorici delle sfilate di Carnevale, cortei di protesta autorizzati dalla Questura, ecc.).

3.1.3 Ulteriori deroghe

Il Sindaco con proprio provvedimento può tuttavia decidere la non attuazione dei provvedimenti in considerazione di occasioni o situazioni straordinarie (ad esempio, manifestazioni di rilievo, ecc.).

3.2 Azioni diffuse (limitazione impianti termici)

Gli interventi di tipo emergenziale vengono attivati nel periodo 15 ottobre – 15 aprile dell'anno successivo (salvo diversa data stabilita nell'ordinanza) in caso di previsioni di episodi acuti di inquinamento atmosferico (a seguito di comunicazione da parte di ARPA FVG) e sono validi su tutto il territorio comunale.

3.2.1 Descrizione

Le azioni diffuse sono rivolte alla sensibilizzazione della popolazione e dei soggetti aventi responsabilità in materia, anche attraverso le relative associazioni di categoria (amministratori di condominio, ecc.), affinché possano essere ridotte le temperature interne delle unità immobiliari degli edifici e le combustioni delle biomasse legnose.

Per tutti gli Enti pubblici vige l'obbligo⁸ di individuazione di un responsabile di edificio con il compito di provvedere direttamente ad attuare la riduzione di temperatura o a richiederla al gestore dell'impianto. Il nominativo deve essere comunicato al Settore Polizia Locale e Attività produttive - Comune di Gorizia, entro 1 mese dall'approvazione del PAC ed aggiornato, con la stessa tempistica, ogni qualvolta sia avvicendato da un altro incaricato.

In particolare, gli interventi da attuare, nelle giornate di vigenza dell'ordinanza, sono indicati ai seguenti punti.

3.2.2 Riduzione temperatura

Riduzione da 20 °C a 18 °C⁹ della temperatura interna alle unità immobiliari degli edifici, di classificazione energetica inferiore alla B, di cui al D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, al D.M. 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, alla L.R. 18/8/2005 n. 23 - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile ed alla D.G.R. 27/10/2011 n. 2055 in materia di Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio (VEA) e loro successive modifiche ed integrazioni.

Sono pertanto esentate dalla predetta riduzione di temperatura le unità immobiliari degli edifici che rientrino nella categoria B o superiore (A o A+), in base all'attestato di certificazione energetica ovvero dall'attestato di certificazione di sostenibilità energetica - ambientale previsti rispettivamente dalla normativa nazionale e regionale sopra riportata e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la predetta riduzione di temperatura riferita agli edifici pubblici, rientranti nell'appalto di gestione degli impianti termici di detti edifici, dovrà essere attuata in sinergia tra i responsabili dei medesimi.

⁸ L'obbligo di comunicazione sarà formalizzato con opportuna ordinanza.

⁹ La misura sarà eseguita con la tolleranza prevista dalla normativa vigente.

Il D.P.R. n. 74/2013 fa riferimento alla media ponderata, ossia si misura la temperatura dell'aria di ogni ambiente chiuso (escluse le aree non riscaldate, come corridoi senza termosifoni o verande) e la si divide per il numero dei vani. Il risultato non deve superare i 20 gradi. La legge specifica anche che il raggiungimento della media ponderata non deve prevedere sprechi di energia (ovvero, se una casa risulta troppo calda non è aprendo le finestre che si regola la temperatura, ma abbassando il termostato).

3.2.3 Esclusioni

Sono esclusi dalla riduzione di temperatura di cui al punto 3.2.2) ospedali, cliniche, case di cura e analoghe strutture di assistenza sanitaria, compiutamente definite negli elenchi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR 74/2013.

3.2.4 Divieti

In occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico e in particolare dal periodo 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, vige il divieto su tutto il territorio comunale di accendere qualsiasi fuoco all'aperto di stoppie, ramaglie o altro, eccezione fatta per:

1. i fuochi epifanici aventi carattere collettivo ed aggregativo, ai quali sono attese almeno 30 persone, così come dichiarato nella comunicazione preventiva alla Polizia locale (che, comunque, non sostituisce la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 57 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza o altre previste autorizzazioni), per i quali è necessaria comunicazione alla Polizia Locale;
2. gli abbruciamenti prescritti dai competenti Enti Nazionali o Regionali.

I fuochi epifanici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- a) l'abbruciamento dovrà riguardare esclusivamente materiale ligneo (scarti di legno non trattati, ecc.) e/o vegetale (ramaglie secche, stoppie, ecc.) non trattato con vernici e oli minerali o con altre sostanze non naturali;
- b) il materiale ligneo e i residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare produzione di particolato e propagazione di fumi molesti;
- c) lo spegnimento alla fine della manifestazione allo scopo di evitare il perdurare dell'emissione di fumi e sostanze inquinanti e lo smaltimento del residuo entro 5 giorni dall'evento;
- d) il rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

3.2.5 Raccomandazioni

Nel periodo di attivazione del PAC ovvero quando con apposita ordinanza vengono attivate le azioni locali, diffuse e puntuali, si raccomanda di non usare la legna (in ciocchi, carbone, pellet e simili) nel riscaldamento domestico, sostituendola con altre forme di combustibile o riscaldamento meno inquinanti.

3.2.6 Biomasse legnose

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano vige l'obbligo:

1. per il rivenditore, nel rispetto delle specifiche norme tecniche, di dimostrare la certificazione del prodotto:
 - a) pellet - ai sensi delle norme UNI EN 14961-2, classe A1-A2;
 - b) cippato - ai sensi delle norme UNI EN 14961-4, classe A1-A2;
 - c) legna da ardere - ai sensi delle norme UNI EN 14961-5;

- d) in particolare, dovrà essere rispettata la corretta percentuale di umidità, compresa tra il 15% ed il 25%, dimostrata dal fornitore, all'atto della consegna, mediante misurazione con igrometro;
 - e) potrà essere concordata con il cliente anche la fornitura di legna con percentuali di umidità superiori al 25%, nel qual caso sarà a carico di quest'ultimo l'onere della stagionatura del materiale prima dell'utilizzo;
2. per gli utilizzatori di impianti a biomasse legnose, di manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie; saranno organizzate campagne di sensibilizzazione coinvolgendo anche i produttori/rivenditori di caminetti e stufe a legna, nonché le associazioni di termotecnici, fumisti e spazzacamini;
3. a carico dei ristoratori che utilizzano impianti a biomasse legnose:
- a) utilizzo di biomasse legnose dotate dei requisiti previsti dalla normativa prevista dal precedente punto 1;
 - b) manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie;
 - c) verrà istituito un tavolo tecnico con i ristoratori per la informazione/sensibilizzazione verso la specifica tematica e per incentivare l'adeguamento/miglioramento degli impianti più obsoleti.

3.2.7 Impianti termici

Sono esclusi dalla raccomandazione di cui al punto 3.2.5, le apparecchiature e/o gli impianti termici dotati di marchiatura CE aventi le seguenti caratteristiche emissive:

- a) polveri totali emesse da prodotti a legna quali stufe, caminetti e inserti rispondenti alle norme UNI EN 13240 e UNI EN 13229 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm³ (misurazione al tenore del 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore allo 0,2% (misurazione al tenore del 13% di O₂);
- b) polveri totali emesse da prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme UNI EN 12815 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm³ (misurazione al 13% del tenore di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO), deve essere inferiore allo 0,3% (misurazione al 13% del tenore di O₂);
- c) polveri totali emesse da prodotti a pellet, quali stufe, caminetti rispondenti alle norme UNI EN 14785 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 60 mg/Nm³ (misurazione al 13% del tenore di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore al 0,04% (misurazione al 13% di tenore di O₂);
- d) stufe a giro di fumi (kachelofen) e centrali termiche a cogenerazione.

3.2.8 Ulteriori azioni

Oltre le limitazioni indicate, il Sindaco, con specifica ordinanza, potrà adottare ulteriori interventi, anche a carattere sperimentale, per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico anche in coerenza con i recenti provvedimenti e protocolli d'intesa assunti a livello nazionale.

Potrà inoltre essere prevista la programmazione di “domeniche ecologiche” o azioni simili di sensibilizzazione della collettività.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEN/TC 15370-1	Biocombustibili solidi - metodo per la determinazione del comportamento di fusione delle ceneri - Parte 1: Metodo delle Temperature Caratteristiche
D.Lgs. 152/2006	Norme in materia ambientale
EN 14778	Biocombustibili solidi - Campionamento
EN 14961-2	Biocombustibili solidi - Caratteristiche e classi dei combustibili - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale
EN 15234-2	Biocombustibili solidi - Assicurazione della qualità del combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale
ISO 3166	Codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni
ISO 16948	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di carbonio, idrogeno ed azoto
ISO 16968	Biocombustibili solidi - Determinazione degli elementi minori
ISO 16994	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di zolfo e cloro
ISO 17225-1	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione dei combustibili - Parte 1: Requisiti Generali
ISO 17225-2	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione dei combustibili - Parte 2: Classi del pellet di legno
ISO 17828	Biocombustibili solidi - Determinazione della densità apparente
ISO 17829	Biocombustibili solidi - Determinazione della lunghezza e del diametro delle bricchette cilindriche
ISO 17831-1	Biocombustibili solidi - Determinazione della durabilità meccanica del bricchette - Parte 1: pellet
ISO 18122	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di ceneri
ISO 18125	Biocombustibili solidi - Determinazione del potere calorifico
ISO 18134	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di umidità
ISO 18846	Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di particelle fini nelle derrate di pellet
ISO 9001	Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
ISO/IEC 17020	Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che effettuano attività di ispezione
ISO/IEC 17025	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
ISO/IEC 17065	Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che effettuano la certificazione di prodotti, processi e servizi

3.3 Azioni puntuali (attività produttive)

Le azioni puntuali sono mirate alla riduzione delle principali emissioni in atmosfera da parte delle industrie aventi un ruolo emissivo importante elencate al punto 5.2.3.4 del Piano di Azione Regionale.

L'azione puntuale prevede la riduzione del 10% (per entrambi gli inquinanti) delle emissioni di materiale particolato degli impianti individuati - nel periodo di applicazione della misura emergenziale - rispetto delle emissioni giornaliere del normale esercizio così come dichiarate nell'inventario delle emissioni (INEMAR) relativo all'anno 2005 per coloro che non la abbiano già raggiunta nell'anno 2009.

Le ditte proprietarie degli impianti dovranno presentare un progetto di interventi a carattere tecnico da attuare parallelamente agli interventi previsti dal Piano d'azione comunale che, garantendo il corretto funzionamento degli impianti, sono atti a ridurre l'inquinamento globale. Tali progetti saranno attuati mediante accordi tra la Provincia di Gorizia¹⁰ e gli insediamenti industriali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 del 2007.

A regime, il Comune, sede dell'impianto, dovrà avvisare con la massima tempestività la ditta proprietaria dell'impianto relativamente all'adozione dei provvedimenti emergenziali e di limitazione allo scopo di consentire la programmazione degli interventi sull'impianto precedentemente definiti.

Annualmente le ditte dovranno trasmettere agli enti competenti un rapporto sugli interventi messi in atto durante le situazioni critiche verificatesi durante il periodo invernale precedente e una evidenza sulla riduzione delle emissioni.

3.4 Partecipazione al Piano

Ai fini della partecipazione al Piano di Azione Comunale e più in generale di quanto previsto nel Piano di Azione Regionale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2007 e s.m.i., il presente Piano viene inviato, per gli adempimenti di specifica competenza, a:

- Prefettura di Gorizia;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio tutela da inquinamento Atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- Provincia di Gorizia;
- A.R.P.A. – F.V.G.;
- A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”;
- Comuni di San Floriano del Collio, Mossa, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO).

¹⁰ Oppure l'Ente delegato a seguito della riforma delle province.

3.5 Informazione alla popolazione ed ai soggetti interessati

Le informazioni relative all'attivazione del PAC verranno trasmesse alla popolazione in modo diverso in relazione del loro carattere stagionale o emergenziale.

Per le azioni a carattere sistematico/strutturale (stagionale) verranno organizzate prima dell'inizio di ogni stagione (rispettivamente autunnale/invernale ed estiva) mediante apposite campagne informative volte ad illustrare i contenuti del piano, le modalità di attivazione delle azioni, le azioni e i comportamenti virtuosi che possono concorrere a prevenire gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Le modalità di comunicazione potranno essere diverse e utilizzare:

- sito web del Comune di Gorizia;
- mezzi di comunicazione di massa (radio-televisivi, organi di stampa, social network, ecc.);
- depliant e altro materiale informativo;
- display stradali e pannelli informativi distribuiti sul territorio comunale (qualora disponibili).

Per le azioni a carattere emergenziale, riguardanti soprattutto il periodo autunnale/invernale, le modalità di informazione dovranno permettere di ottimizzare le risorse.

Le comunicazioni potranno avere carattere privato, trasmissione dell'attivazione del PAC attraverso PEC o a mezzo fax, ad enti / istituzioni / soggetti interessati indicati nell'elenco allegato, e carattere pubblico veicolando i comunicati attraverso varie piattaforme di comunicazione:

- sito web del Comune di Gorizia;
- mezzi di comunicazione di massa (radio-televisivi, organi di stampa, social network, news letter, ecc.);
- display stradali e pannelli informativi distribuiti sul territorio comunale (qualora disponibili);
- sistema "Alert System" (link <http://www3.comune.gorizia.it/it/alert-system>).

4. Azioni del PAC volte al contenimento degli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O₃) in atmosfera

4.1 Azioni diffuse

Per quanto concerne l'ozono (O₃), è prevista un'azione di tipo diffuso relativa all'informazione da darsi alla popolazione, come previsto al punto 5.2.2 – Ozono del Piano di Azione Regionale, per evitare l'esposizione dei soggetti più sensibili, nelle ore di maggiore rischio, secondo lo schema sotto riportato:




Figura 3 Schema della sequenza di attivazione del PAC – esempio 1

Nell'illustrazione il Giorno 0 rappresenta il momento in cui l'Amministrazione Comunale riceve da parte dell'ARPA le previsioni di raggiungimento delle soglie. Il Giorno 1 rappresenta la giornata in cui viene emessa la comunicazione informativa alla popolazione residente, meglio descritta nei paragrafi successivi, mentre il Giorno 2, evidenziato in colore giallo, è il giorno in cui è previsto il raggiungimento della soglia di attenzione, di informazione o di allarme, nei quali avrà vigore il PAC.

4.2 - Soglie di attenzione, di informazione e di allarme.

Qualora sia raggiunta la soglia di attenzione ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$), di informazione ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) o di allarme ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$) per l'ozono atmosferico, in funzione dei dati forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, saranno comunicati posizionamento ed estensione dell'area dove detti superamenti si potranno manifestare ed una stima di durata dei medesimi.

La nota dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" - Dipartimento di Prevenzione del 3/1/2013 (Allegato B), fornisce le informazioni sulle precauzioni da adottare in presenza di alti valori di ozono atmosferico, differenziate per le tre fattispecie di soglia.

Le informazioni saranno diffuse alla popolazione tramite le stesse modalità individuate nel punto 3.5.

5. Verifiche del Piano

L'efficacia del presente Piano di Azione sarà oggetto di costante verifica con l'ARPA, confrontando la corrispondenza tra le valutazioni su base previsionale su cui il Piano stesso si basa, con i valori effettivi di concentrazione degli inquinanti rilevati nelle giornate di applicazione.

Ai fini della partecipazione al Piano di Azione Comunale e più in generale di quanto previsto nel Piano di Azione Regionale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Piano viene inviato alla Prefettura di Gorizia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio tutela da inquinamento Atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG, all'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per gli adempimenti di specifica competenza.

6. Mobilità sostenibile

Il bike sharing (traducibile come "condivisione della bicicletta") è uno degli strumenti di mobilità sostenibile messo a disposizione dal Comune di Gorizia al fine di risolvere il problema "dell'ultimo chilometro", cioè di quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente.

Attualmente, il servizio è costituito da 5 parking: 3 postazioni di cicloposteggio da 10 biciclette ognuna e 2 postazioni da 12, per un totale di 54 posti bici posizionati nelle immediate vicinanze dei principali luoghi di afflusso delle persone nella città, prestando particolare attenzione al trasporto intermodale (treno-bici, bus-bici, auto-bici).

"Gorizia in bici" è aperto 24 ore su 24 a chiunque abbia almeno 18 anni di età (ai minorenni è consentito l'utilizzo del servizio solo con sottoscrizione da parte di un genitore, che se ne assume ogni responsabilità conseguente l'uso errato del sistema).

Maggiori informazioni e la mappa con la posizione delle postazioni di ciclo posteggio sono disponibili al link <http://www3.comune.gorizia.it/it/gorizia-bici-bike-sharing>

7. Sanzioni

Il presente Piano viene attuato mediante l'emissione di ordinanze (allegate in bozza al presente piano).

Relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale, si fa riferimento alle sanzioni previste dal Codice della Strada, mentre per eventuali violazioni alle limitazione del riscaldamento e al divieto di accensione di fuochi all'aperto si applicano sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12/2/2003 n. 4, secondo quanto sotto riportato:

Descrizione	Minimo	Massimo
Inosservanza della temperatura massima	€ 50,00	€ 150,00
Mancata sostituzione delle forme di combustione	€ 50,00	€ 150,00
Accensione di fuochi all'aperto	€ 100,00	€ 300,00
Mancata comunicazione del responsabile degli edifici pubblici	€ 100,00	€ 300,00
Mancata comunicazione dei fuochi epifanici	€ 50,00	€ 150,00
Mancano rispetto delle prescrizioni dei fuochi epifanici	€ 100,00	€ 300,00

Tabella 2 Elenco delle sanzioni amministrative previste oltre a quelle relative all'applicazione del Codice della Strada.

E' facoltà estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981.

Tutte le modifiche operative o di maggior dettaglio, non contrastanti con i contenuti del piano o che inficino il Piano stesso potranno essere apportate con apposite ordinanze.

8. Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il giorno 10 marzo 2016.

9. Allegati

Al presente Piano di Azione Comunale vengono allegati i seguenti documenti:

Allegato A – planimetria riportante l'area di limitazione alla circolazione veicolare ricompresa nell'ambito del Comune di Gorizia e descritta al punto 3.1 – Azioni locali.


Allegato B – elenco non esaustivo degli indirizzi di posta elettronica a cui il Comune inoltrerà la comunicazione di attivazione del PAC.

Allegato C – nota dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" - Dipartimento di Prevenzione del 3/1/2013 relativa alle precauzioni da adottarsi da parte della popolazione in relazione ad alti valori di ozono atmosferico citata al punto 4.1 – Azioni diffuse.


Allegato D – fac simile delle ordinanze per l'attuazione del PAC.

Allegato A

Planimetria riportante l'area di limitazione alla circolazione veicolare ricompresa nell'ambito del Comune di Gorizia e descritta al punto 3.1 – Azioni locali.



	area soggetta a restrizione del traffico veicolare
	strade a traffico limitato esistenti (ZTL)
	strade con nuova limitazione del traffico (PAC)



16:00 - 20:00
dal 10/01 al 27/02

	Euro 0 - 1 - 2
	Euro 0 - 1 - 2 - 3
	Euro 0 - 1 - 2 - 3

Eccezioni ai sensi della
deliberazione G. C. n. XXX dd.
XX/YY/2016

Figura 4 Esempio di segnale stradale per l'applicazione della limitazione al traffico

Allegato B

Elenco non esaustivo degli indirizzi di posta elettronica a cui il Comune inoltrerà la comunicazione di attivazione del PAC.

<p>Regione Autonoma FVG Servizio Tutela Inquinamento Atmosferico Via Giulia n. 75/I 34126 Trieste (TS) Fax: 040 3774410 PEC: ambiente.energia.montagna@certregione.fvg.it</p>	<p>Provincia di Gorizia Corso Italia n. 55 34170 Gorizia (GO) Tel. 0481 3851 PEC: provincia.gorizia@certgov.fvg.it</p>
<p>Comune di Farra d'Isonzo Piazza Vittorio Emanuele III n. 10 34072 Farra d'Isonzo (GO) Fax: 0481 888609 PEC: comune.farradisonzo@certgov.fvg.it</p>	<p>Comune di Mossa Via XXIV Maggio n. 59 34070 Mossa (GO) Fax: 0481 80339 PEC: comune.mossa@certgov.fvg.it</p>
<p>Comune di San Floriano del Collio Via Castello n. 3 34070 San Floriano del Collio (GO) Fax: 0481 884221 PEC: comune.sanflorianodelcollio@certgov.fvg.it</p>	<p>Comune di Savogna d'Isonzo Via I Maggio 34070- Savogna d'Isonzo (GO) Fax: 0481 882447 PEC: comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it</p>
<p>Comune di Capriva del Friuli piazza Vittoria n. 3 - 34070 Capriva del Friuli (GO) Fax 0481 80121 PEC: comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it</p>	<p>Comune di Cormons piazza XXIV Maggio n. 22 34071 Cormons (GO) Fax 0481 637112 PEC: comune.cormons@certgov.fvg.it</p>
<p>Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica - SLO Fax: 053021233 Email: mestna.obcina@nova-gorica.si</p>	<p>Občina Šempeter–Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici – SLO Email: info@sempeter-vrtojba.si</p>
<p>Ministero dell'Interno – Prefettura di Gorizia Piazza della Vittoria n. 64 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 595463 PEC: protocollo.prefgo@pec.interno.it</p>	<p>Ministero dell'Interno – Questura di Gorizia Piazza Cavour n. 8 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 595500 PEC: urp.quest.go@pecps.poliziadistato.it</p>
<p>Comando Provinciale dei Carabinieri Corso Giuseppe Verdi n. 17 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 587611 PEC: tgo23735@pec.carabinieri.it</p>	<p>Comando della Polizia Stradale di Gorizia Via Pola n. 7 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 528120 PEC: sezpolstrada.go@pecps.poliziadistato.it</p>
<p>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Gorizia Via Paolo Diacono n. 50 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 596313 PEC: com.gorizia@cert.vigilfuoco.it</p>	<p>Comando Provinciale della Guardia di Finanza Via Armando Diaz n. 7 34170 Gorizia (GO) Centralino 0481 533226 PEC: go0500000p@pec.gdf.it</p>

<p align="center">Polizia Locale SEDE Fax: (0481 383) 465</p>	<p align="center">Automobile Club Gorizia Via Cipriani n. 131 - 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 20884 PEC: automobileclubgorizia@pec.aci.it</p>
<p align="center">Società Autovie Venete S.p.a. Centro Radio Informativo Palmanova (UD) Fax: 0432 920677 PEC: info@pec.autovie.it</p>	<p align="center">ANAS Compartimento Regionale via Fabio Severo n. 52 - 34127 Trieste (TS) Fax: 040 577225 PEC: anas.friuli@postacert.stradeanas.it</p>
<p align="center">Istituto Comprensivo GORIZIA 1 via Codelli n. 16 - 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 30763 PEC: goic813008@pec.istruzione.it</p>	<p align="center">Istituto Comprensivo GORIZIA 2 Largo Culiati n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 240060 PEC: goic814004@pec.istruzione.it</p>
<p align="center">Istituto Comprensivo di Lucinico Via Romana n. 32 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax: 0481 390161 PEC: goic81000r@pec.istruzione.it</p>	<p align="center">Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia via dei Grabizio n. 38 - 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481 530325 PEC: goic81200c@pec.istruzione.it</p>
<p align="center">Tribunale Ordinario di Gorizia via N. Sauro n. 1 - 34170 Gorizia Fax 0481 593874 PEC: prot.tribunale.gorizia@giustiziacert.it</p>	<p align="center">Procura della Repubblica di Gorizia via N. Sauro n. 1 - 34170 Gorizia Fax 0481 593921 PEC: prot.procura.gorizia@giustiziacert.it</p>
<p align="center">Ufficio del Giudice di Pace di Gorizia via IV novembre n. 22 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 393179 PEC: gdp.gorizia@giustiziacert.it</p>	<p align="center">Commissione Tributaria Provinciale corso Verdi n. 52 - 34170 Gorizia (GO) Fax 06 93833208 e mail: ctrib.p.go@finanze.it</p>
<p align="center">Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del F.V.G. via Ascoli n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 549480 PEC: mbac-sbsae-fvg@mailcert.beniculturali.it</p>	<p align="center">Archivi di Stato via dell'Ospitale n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 536200 PEC: mbac-as-go@mailcert.beniculturali.it</p>
<p align="center">Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" piazza Cesare Battisti n. 9 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 589011 PEC: brigamiles_pozzuolo@postacert.difesa.it</p>	<p align="center">Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia via Roma n. 6 - 34170 Gorizia (GO) Fax: 0481/093183 PEC: dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it</p>
<p align="center">Nucleo di Polizia Tributaria Comando Provinciale Gorizia via A. Diaz n. 7 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 533226 PEC: go1310000p@pec.gdf.it</p>	<p align="center">Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Gorizia via Trieste n. 301 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 22071 PEC: dogane.gorizia@pce.agenziadogane.it</p>
<p align="center">Uffici Provinciali – Territorio via Filzi n. 3 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 345000 PEC: up_gorizia@pce.agenziaterritorio.it</p>	<p align="center">Ministero della Giustizia - Archivi Notarili Distrettuali via Nizza n. 24 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 531510 PEC: archivionotarile.gorizia@giustiziacert.it</p>

<p>Ragioneria Territoriale Dello Stato corso Verdi n. 52 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 585891 PEC: rts-go.rgs@pec.mef.gov.it</p>	<p>Settore Polizia di Frontiera di Gorizia via Casa Rossa n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 596420 PEC: frontpolterra.go@pecps.poliziadistato.it</p>
<p>Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste – Gorizia largo XXVII Marzo n. 10 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 533983 PEC: dtl.trieste-gorizia@pec.lavoro.gov.it</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Settori Tecnici Provinciali piazza S. Francesco n. 7 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 33311</p>
<p>Ministero della Salute U.V.A.C. - Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari via Trieste, Autoporto S. Andrea - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 521286 PEC: sanvet-go@postacert.sanita.it</p>	<p>Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Regionale via Rismondo n. 6 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 534902 PEC: uspgo@postacert.istruzione.it</p>
<p>Chiesa Evangelica Metodista via A. Diaz n. 18/A - 34170 Gorizia (GO) e mail: mmanocchio@chiesavaldese.org</p>	<p>Arcidiocesi di Gorizia - Curia Arcivescovile via Arcivescovado n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 597666 PEC: arcidiocesi_gorizia@pec.chiesacattolica.it</p>
<p>Poste Italiane S.p.A. corso G. Verdi n. 33 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 533241 PEC: gipa_nordest@posteitaliane.it</p>	<p>Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” via Vittorio Veneto n. 174 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 535698 PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it</p>
<p>Confindustria Gorizia - Unione degli Industriali via Arcadi n. 7 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 532204 PEC: info@pec-confindustria.go.it</p>	<p>Confagricoltura Gorizia e Trieste via Vittorio Veneto n. 19 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 530646 e mail: gorizia@confagricoltura.it</p>
<p>Confcommercio Imprese per l'Italia via Locchi n. 14/1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 547052 PEC: confcommerciogorizia@pec.it</p>	<p>Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia viale XXIV Maggio n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 969595 e mail: info@confartigianatoisontino.it</p>
<p>Confederazione Italiana Agricoltori Sede Provinciale di Gorizia via del Montesanto n. 105 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 522599 e mail: gorizia@cia.it</p>	<p>Federazione Provinciale Coldiretti Gorizia via Terza Armata n. 117/6 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 581830 e mail: gorizia@coldiretti.it</p>
<p>Kmec`Ka Zveza - Associazione Agricoltori corso Verdi n. 51 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 549824 e mail: kzgorica@tiscali.it</p>	<p>Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - A.C.L.I. Sezioni Provinciali viale XXIV Maggio n. 5 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 530772 e mail: gorizia@acli.it</p>
<p>Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ - URES Sede Provinciale di Gorizia corso Verdi n. 51 - 34170 Gorizia (GO) e-mail: gorica@sdgz.it - gorizia@ures.it</p>	<p>Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. via Manzoni n. 5 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 34615 e mail: ust.gorizia.trieste@cisl.it</p>

<p>Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L. via Canova n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 524093 e mail: gorizia@fv.ggil.it</p>	<p>Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori - Confsal via Generale Cascino n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 536676 e mail: friuli.go@confsal.it</p>
<p>Unione Generale del Lavoro Unione Territoriale del Lavoro di Gorizia via Cantore n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 536606 e mail: ugl.gorizia@yahoo.it</p>	<p>La Rete delle Consigliere di Parita c/o Provincia di Gorizia corso Italia n. 55 - 34170 Gorizia (GO) e mail: consigliera.parita@provincia.gorizia.it</p>
<p>Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. Camera Sindacale Provinciale di Gorizia via Rossini n. 16 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 534107 e mail: cspegorizia@uil.it</p>	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali via Vittorio Veneto n. 19 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 530646 e-mail: agronomi.gorizia@libero.it</p>
<p>Consiglio Notarile via Mazzini n. 20 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 537321 PEC: cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it</p>	<p>Ordine degli Avvocati via N. Sauro n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 545768 PEC: segreteria.ordine@avvocatigorizia.it</p>
<p>Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori via Roma n. 20 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 531833 PEC: archgorizia@pec.aruba.it</p>	<p>Ordine Dei Farmacisti via III Armata n. 137 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 519966 PEC: ordinefarmacistigo@pec.fofi.it</p>
<p>Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili corso Italia n. 112 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 536369 PEC: ordinego@legalmail.it</p>	<p>Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri via Brigata Casale n. 19 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 534993 e mail: segreteria.go@pec.omceo.it</p>
<p>Ordine degli Ingegneri via Roma, 20 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 534226 PEC: segreteria@ordineingegnerigo.it</p>	<p>Collegio dei Geometri e Geometri Laureati via Duca d'Aosta, 91 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 546383 PEC: collegio.gorizia@geopec.it</p>
<p>Ordine dei Veterinari via del Santo n. 8 - 34170 Gorizia (GO) PEC: ordinevet.go@pec.fnovi.it</p>	<p>Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati via IX Agosto n. 9 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 532968 PEC: collegiodigorizia@pec.cnpi.it</p>
<p>Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari - Viglatrici D'infanzia via Morelli n. 38 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 534024 PEC: ipasvi.gorizia@pec.it</p>	<p>Confcooperative - Unione Provinciale Cooperative viale XXIV Maggio, 5 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 530284 e-mail: gorizia@confcooperative.it</p>
<p>Ordine Dei Consulenti Del Lavoro via Morelli, 19/A - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 30325 e mail: consulentidellavoro.go@tin.it</p>	<p>Azienda Speciale Zona Franca via Crispi n. 10 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 384251 PEC: zonafranca@go.legalmail.camcom.it</p>

<p>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura via Crispi n. 10 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 533176 PEC: cciaa@go.legalmail.camcom.it</p>	<p>Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia via Diaz n. 6 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 547271 PEC: csia-gorizia@pec.it</p>
<p>Associazione Camere di Commercio per l'Europa centrale (ACCOA) corso Italia n. 173 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 549768 e-mail: info@accoa.it</p>	<p>Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia via Carducci n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 534354 e mail: info@fondazionecarigo.it</p>
<p>Informest via Cadorna n. 36 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 537204 PEC: informest@pec.informest.it</p>	<p>Casse Edili di Mutualita ed Assistenza via del Montesanto n. 131/42 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 536406 PEC: go00@infopec.cassaedile.it</p>
<p>Udine e Gorizia Fiere S.p.A. via della Barca n. 15 - 34170 Gorizia (GO) e mail: info@udinegoriziafiere.it</p>	<p>I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale piazza Vittoria n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 389315 PEC: direzione.provinciale.gorizia@postacert.inps.gov.it</p>
<p>I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro via Roma n. 20 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 59850 PEC: gorizia@postacert.inail.it</p>	<p>Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale corso Italia n. 116 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 593099 PEC: info@cert.atergorizia.it</p>
<p>Gruppo di Ricerca per la Gestione Agronomica delle Piante e del Suolo di Gorizia via Trieste n. 23 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 520208 e mail: rps.go@entecra.it</p>	<p>“PRIMORSKI DNEVNIK” via Garibaldi n. 9 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 356329 email: gorica@primorski.eu</p>
<p>“IL PICCOLO” corso Italia n. 74 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 537907 email: gorizia@ilpiccolo.it</p>	<p>“RAI Friuli Venezia Giulia” via Fabio Severo n. 7 - 34133 Trieste (TS) email: tgrfvg@rai.it</p>
<p>“MESSAGGERO VENETO” viale Palmanova n. 290 – 33100 Udine (UD) email: gorizia@messaggeroveneto.it</p>	<p>Delegazione FAI via Brigata Casale n. 19 - 34170 Gorizia (GO) e mail: delegazionefai.gorizia@fondoambiente.it</p>
<p>C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano viale XXIV Maggio n. 1 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 533819 e mail: gorizia@coni.it</p>	<p>Circolo Legambiente via Campagna Bassa n. 110 - 34170 Gorizia (GO) PEC: legambiente.gorizia@pec.it</p>
<p>Italia Nostra via Bellini n. 7 - 34170 Gorizia (GO) Tel. e fax 0481 531515 e mail: info@italianostra.go.it</p>	<p>ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale via Montesanto n. 17 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 386575 PEC: ersa@certregione.fvg.it</p>

<p style="text-align: center;">ARPA FVG via Cairoli n. 14 - 33057 Palmanova (UD) Fax 0432 1918120 PEC: arpa@certregione.fvg.it</p>	<p style="text-align: center;">Ente Tutela Pesca via Mazzini n. 13 - 34170 Gorizia (GO) PEC: etp@certregione.fvg.it</p>
<p style="text-align: center;">ARPA FVG – Dipartimento di Gorizia via gen. Cantore n. 2 - 34170 Gorizia (GO) Fax 0481 581391 PEC: arpa.go@certregione.fvg.it</p>	


I dati sopra riportati sono stati desunti dall'annuario 2012/2013 del Consiglio Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed aggiornati attraverso le informazioni reperite sulla rete Internet.

Allegato C

Nota dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" relativa alle precauzioni da adottarsi da parte della popolazione in relazione ad alti valori di ozono atmosferico citata al punto 4.1 – Azioni diffuse

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N°1 – TRIESTINA**

VIA SAI N.1 - 3 - 34128 TRIESTE



Trieste, 3 GEN. 2010

All'Area Città e Territorio
Servizio Ambiente ed Energia
alla c.a dell'ing. Gianfranco Caputi
COMUNE DI TRIESTE

Prot. N° 287 /GEN.IV.1.D
(da citare nella risposta)

Servizio **Dipartimento di Prevenzione/S.C.I.S.P.P.A**
Via de Ralli n.3 34127 - TRIESTE
tel. 0403997485-7486 fax 0403997487

Funzionario responsabile o referente per quanto comunicato
dott.ssa Marina BRANA 040 3997480
(nome e cognome, numero di telefono)

Rif. Nota _____

Oggetto: richiesta informazioni su precauzioni dovute ad alti valori di ozono atmosferico

Con riferimento alla Sua richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:

L'ozono è un gas presente in alte concentrazioni nella parte alta dell'atmosfera (stratosfera) e contribuisce a proteggere dalle radiazioni ultraviolette di origine solare la vita sulla terra. Ai livelli più bassi dell'atmosfera (troposfera) è presente di norma in basse concentrazioni, tra i 20 e gli 80 microgrammi per metro cubo d'aria; nei periodi tardo primaverili ed estivi i gas inquinanti prodotti dal traffico veicolare, dalle industrie ecc., in presenza di forte radiazione solare, temperatura elevata e scarsa ventilazione innescano una serie di reazioni fotochimiche, che determinano una concentrazione di ozono più elevata rispetto al livello naturale. I valori massimi sono raggiunti nelle ore più calde ed assolate della giornata, dalle 12 alle 18, per poi scendere durante le ore notturne con la riduzione della temperatura e dell'irraggiamento solare.

L'ozono è un gas irritante per le mucose, in particolare delle vie respiratorie dove induce una risposta infiammatoria. Gli effetti sulla salute dipendono dalla concentrazione del gas nell'aria, dalla durata dell'esposizione, dalla ventilazione polmonare durante l'esposizione, nonché dalle condizioni di salute della persona.

I soggetti sensibili all'esposizione all'ozono sono:

- i bambini
- gli anziani
- chi svolge intensa attività fisica all'aperto (lavoratori e sportivi)

Sono particolarmente a rischio:

- gli asmatici
- le persone con patologie polmonari e cardiologiche

In generale, all'aumentare delle concentrazioni di ozono nell'aria aumenta progressivamente la quota di popolazione che manifesta dei disturbi e gli effetti avversi sulla salute diventano progressivamente più gravi. Gli effetti saranno tanto più intensi quanto più lunga è la durata dell'esposizione, quanto maggiore è l'attività fisica svolta dall'individuo e quanto più è compromesso lo stato di salute respiratoria dell'individuo.

Centralino 040 3991 111
Fax 040 399 7189

C.F. e P. IVA 00052420320

www.ass1.sanita.fvg.it

CASELLA AZIENDALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Ass1TS_protgen@certsanita.fvg.it

L'Ente destinatario della presente è dotato di una casella di posta certificata? Inviare l'informazione via e-mail al seguente indirizzo: da@ass1.sanita.fvg.it

C:\documenti\dekstop\registrati\consigli_ozono_2.doc

Precauzioni:

- Per concentrazioni superiori a $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$: i soggetti a rischio trascorrono le ore più calde della giornata all'interno delle abitazioni ed evitano di svolgere qualunque attività fisica all'aperto, in particolare nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata. Tutti evitano l'attività fisica intensa all'aperto nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata.
- Per concentrazioni tra 181 e $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$: i soggetti a rischio evitano di svolgere attività fisica anche moderata all'aperto nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata (usualmente tra le 12 e le 17). Tutti evitano di svolgere attività fisica molto intensa all'aperto nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata.
- Per concentrazioni tra 121 e $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$: è opportuno per tutti, ed in particolare per i gruppi a rischio, adottare comportamenti atti a ridurre il più possibile l'esposizione ad ozono, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche della giornata (primo mattino o sera), o cercando di svolgere i lavori pesanti o le attività sportive nelle prime ore della giornata o in serata.
- Concentrazioni inferiori a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ possono essere considerati livelli al di sotto dei quali gli effetti acuti per la salute della popolazione sono di minore entità.

Anche una corretta alimentazione può contribuire a sopportare meglio gli effetti di esposizione all'ozono. Si suggerisce, per tutti, un'alimentazione ricca di antiossidanti, in quanto l'ozono tende a ridurre la concentrazione di tali sostanze nell'organismo, sia a livello delle vie respiratorie che nel sangue.

Le sostanze antiossidanti sono:

- vitamina C contenuta in agrumi, frutta in genere, peperoni, pomodori, verdura a foglia verde
- vitamina E contenuta in germogli di grano, di soia, olio crudo di oliva, di soia, di mais, di girasole, fegato, uova, verdure fresche
- selenio contenuto in pesce, tonno, molluschi, crusca, legumi

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti

Distinti saluti



Il Dirigente della Struttura Complessa Igiene,
Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale
- dott.ssa Marina BRANA -

Centralino 040/399111
Fax 040/574108

C.F. e P. IVA 00052420320

www.ass1.sanita.fvg.it

Allegato D

Fac simile delle ordinanze per l'attuazione del PAC.



COMUNE DI GORIZIA
Settore Tutela dell'Ambiente
e Problematiche Animali
Piazza del Municipio 1 – 34170 Gorizia

Gorizia,

Pratica n. 04.01.04/1

Oggetto: attuazione del Piano d'Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da applicare in caso di previsioni di superamento dei limiti fissati dalle normative in tema di qualità dell'aria.

ORDINANZA N. .../2016/AMB

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Richiamati:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che conferma i limiti di qualità dell'aria ambiente previgenti per le polveri sottili (PM10);

Richiamata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, al cui articolo 1 viene specificato che la Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1, della legge regionale 16/2007, compete alla Regione elaborare ed adottare il Piano d'azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c) numero 1) della medesima norma;

Rilevato che:

- la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, ha attribuito alla Regione il compito di elaborare ed adottare il Piano di Azione Regionale (P.A.R.) contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti dell'aria comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- gli inquinanti causa di maggiori criticità a livello di qualità dell'aria in regione sono il biossido di azoto, il particolato atmosferico e l'ozono;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa”, tra l'altro, all'articolo 10 ha previsto che i piani

di azione regionali abbiano ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, vale a dire condizioni meteo particolarmente sfavorevoli che mantengono gli inquinanti in aria in concentrazioni tali da causare pericolo per la salute umana, a causa del perdurare del ristagno atmosferico;

- il medesimo decreto legislativo ha confermato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10), pari a 50 microgrammi/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 29 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali della deliberazione gli allegati "Piano d'azione regionale", "Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", e la "Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006");

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.10 del 16 gennaio 2012 con il quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali del decreto, gli allegati "Piano d'azione regionale", "Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", e la "Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006";

Preso atto che il Piano d'azione regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, persegue l'obiettivo di conseguire sull'intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. Le azioni indicate nel suddetto Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d'azione comunali;

Ricordato che il P.A.R., approvato con D.P.Reg. 16 gennaio 2012, n. 010/Pres., ha individuato le azioni da applicare, a diversa scala territoriale, sulle cause inquinanti per contenere gli effetti del ristagno atmosferico e in particolare per ridurre le concentrazioni di PM10 e ossidi di azoto, e le azioni, in particolare, per l'area goriziana sono:

- azioni diffuse (informazione alla popolazione, riduzione della temperatura interna agli edifici, sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento, divieto di accensione di fuochi all'aperto) da mettere in atto a livello regionale o su un'ampia porzione dello stesso territorio;
- azioni locali (riduzione del traffico e limitazione della circolazione veicolare) da applicare in un contesto intercomunale, in una zona incentrata sui capoluoghi di Provincia che ricomprenda anche i Comuni ad essi limitrofi, mediante la redazione di Piani di Azione Comunale armonizzati;
- azioni puntuali (riduzione del 10% delle emissioni) da applicarsi agli impianti individuati nel periodo di applicazione della misura;

Considerato che il Comune di Gorizia, applicherà, in adempimento a quanto previsto dal Piano Aria Regionale (PAR) per i capoluoghi di provincia le limitazioni alla circolazione stradale come

descritte nel Piano d'Azione Comunale (PAC) e che comunque il Sindaco potrà adottare ulteriori azioni così come previste al punto 2.2.4 con specifica Ordinanza Sindacale;

Richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto recentemente il 30/12/2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI;

Evidenziato inoltre che per quanto riguarda l'ozono, la sola azione attualmente prevista è di tipo diffuso e consiste nell'informazione alla popolazione dell'intero territorio regionale nella stagione estiva in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stato approvato il Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico dei Comuni dell'area goriziana;

Ricordato che:

- le azioni diffuse contenute nel Piano di Azione Comunale (punto 3.2), riguardano la riduzione della temperatura interna agli edifici e sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento, divieto di accensione fuochi all'aperto e informazione alla popolazione e saranno messe in atto in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, a seguito di segnalazione di ARPA FVG;
- le azioni puntuali contenute nel Piano di Azione Comunale (punto 3.3) sono da applicarsi esclusivamente agli impianti che non si siano adeguati ai valori di emissione;
- le azioni locali contenute nel Piano di Azione Comunale (punto 3.1) inerenti la riduzione del traffico e la limitazione della circolazione veicolare, riguardanti il Comune di Gorizia, vengono definite con apposita ordinanza dirigenziale con validità (da applicarsi) dal 10 gennaio al 27 febbraio di ogni anno, ma che in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico si ritiene opportuno raccomandare alla cittadinanza di limitare l'utilizzo dei veicoli a motore preferendo altre forme di mobilità sostenibile;
- il Piano di Azione Comunale (punto 3.2.8) prevede la possibilità di adottare ulteriori azioni anche a carattere sperimentale per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico - anche in coerenza con i recenti provvedimenti e protocolli d'intesa assunti a livello nazionale - da mettere in campo con specifica Ordinanza Sindacale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a seguito di specifica segnalazione dell'ARPA FVG (che indica il giorno di inizio dell'emergenza), pubblicizzata mediante mass media e sito internet comunale

1. dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno in occasione degli episodi acuti di inquinamento la riduzione di due gradi della temperatura media impostata internamente agli edifici; la temperatura media massima impostata internamente agli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad attività ricreativa, di culto, sportive ed assimilabili non potrà superare i 20°C; negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili non potrà superare i 18°C; sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all'attestato di qualificazione/prestazione energetica (o documento equipollente) e gli edifici adibiti ad

ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole ed abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Al fine di fornire una informazione più capillare possibile e rendere efficace l'applicazione delle presenti disposizioni, entro il 30/4/2016, è obbligatoria l'individuazione e la comunicazione da parte degli Enti/Società pubblici al Comune di Gorizia, del nominativo di un responsabile di edificio in relazione al rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.74/2013 e alla riduzione delle temperature medie impostate internamente agli edifici stessi secondo le prescrizioni di cui al precedente punto;

2. dal 15 ottobre al 15 aprile il divieto di accensione di qualsiasi fuoco all'aperto nei casi di episodi acuti e di attivazione emergenziale.

Sono ammessi i "fuochi epifanici" aventi carattere collettivo ed aggregativo, ai quali sono attese almeno 30 persone, così come dichiarato nella comunicazione preventiva alla Polizia locale (che, comunque, non sostituisce la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 o altre previste autorizzazioni), per i quali si impone:

- a) l'abbruciamento dovrà riguardare esclusivamente materiale ligneo (scarti di legno non trattati, ecc.) e/o vegetale (ramaglie secche, stoppie, ecc.) non trattato con vernici e oli minerali o con altre sostanze non naturali;
- b) il materiale ligneo e i residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare produzione di particolato e propagazione di fumi molesti;
- c) lo spegnimento alla fine della manifestazione allo scopo di evitare il perdurare dell'emissione di fumi e sostanze inquinanti e lo smaltimento del residuo entro 5 giorni dall'evento;
- d) il rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Gli organizzatori sono invitati a contenere le dimensioni dei falò.

3. dal 15 ottobre al 15 aprile la sostituzione, ove possibile (qualora non sia l'unico sistema di riscaldamento realizzato), della combustione domestica della legna (in ciocchi o pellet) con altre forme di combustibile o riscaldamento. Sono esclusi da tale divieto di utilizzo i dispositivi dotati di marcatura CE con le seguenti caratteristiche emissive:

- polveri totali emesse da prodotti a legna quali stufe, caminetti e inserti rispondenti alle norme UNI EN 13240 e UNI EN 13229 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm^3 (misurate al 13% di O_2). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0,2% (misurato al 13% di O_2);
- polveri totali emesse da prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme UNI EN 12815 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm^3 (misurate al 13% di O_2). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0,3% (misurato al 13% di O_2);
- polveri totali emesse da prodotti a pellet quali stufe caminetti rispondenti alle norme UNI EN 14785 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 60

mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0,04% (misurato al 13% di O₂);

- stufe a giro di fumi (kachelofen) e centrali a cogenerazione.

4. di mettere in atto le ulteriori azioni, se e per quanto applicabili, contenute nel Piano di Azione Comunale, limitando tra l'altro l'utilizzo dei veicoli a motore preferendo altre forme di mobilità sostenibile;
5. di mettere in atto le azioni puntuali, se e per quanto applicabili, contenute nel Piano di Azione Comunale agli impianti che non si siano adeguati ai valori di emissione;
6. la presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 2016 e fino a revoca;

RICORDA

ai sensi e per i disposti della legislazione vigente, l'obbligo di manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie di impianti a biomasse legnose, come da specifiche norme tecniche e da indicazioni del costruttore dell'impianto, a cura degli utilizzatori o di soggetti da loro incaricati;

INFORMA

- la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on-line e a mezzo stampa e trasmessa via PEC agli Enti in elenco all'allegato B del PAC;
- gli obblighi di cui ai punti sopra riportati 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a seguito di specifica segnalazione dell'ARPA FVG e decadono con il termine della situazione di emergenza diramata con medesima segnalazione di ARPA FVG;
- a seguito della medesima segnalazione dell'ARPA FVG, con la presente ordinanza, si invita anche la cittadinanza a ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti;

AVVERTE

- ai trasgressori della presente ordinanza, saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12/2/2003 n. 4 secondo quanto sotto riportato:

Descrizione	Minimo	Massimo
Inosservanza della temperatura massima	€ 50,00	€ 150,00
Mancata sostituzione delle forme di combustione	€ 50,00	€ 150,00
Accensione di fuochi all'aperto	€ 100,00	€ 300,00
Mancata comunicazione del responsabile degli edifici pubblici	€ 100,00	€ 300,00

Mancata comunicazione dei fuochi epifanici	€ 50,00	€ 150,00
Mancano rispetto delle prescrizioni dei fuochi epifanici	€ 100,00	€ 300,00

- i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;
- chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:
 - o ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Gorizia;
 - o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on line.

IL DIRIGENTE



COMUNE DI GORIZIA
Settore Tutela dell'Ambiente
e Problematiche Animali
Piazza del Municipio 1 – 34170 Gorizia

Gorizia,

Pratica n. 04.01.04/1

Oggetto: Disposizioni in attuazione al Piano Comunale di Azione (PAC) per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale.

ORDINANZA N. .../2016/PL

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che conferma i limiti di qualità dell'aria ambiente previsti per le polveri sottili (PM10);

Richiamata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, al cui articolo 1 viene specificato che la Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1, della legge regionale 16/2007, compete alla Regione elaborare ed adottare il Piano d'azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c) numero 1) della medesima norma;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 29 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali della deliberazione gli allegati “Piano d'azione regionale”, “Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale”, “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale – Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale”, e la “Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.10 del 16 gennaio 2012 con il quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali del decreto, gli allegati “Piano d'azione regionale”, “Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione

regionale”, “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale – Valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale”, e la “Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d’azione regionale (ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006”;

Preso atto che il Piano d’azione regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, persegue l’obiettivo di conseguire sull’intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. Le azioni indicate nel suddetto Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d’azione comunali;

Considerato, quindi, che il comune di Gorizia, applicherà, in adempimento a quanto previsto dal Piano Aria Regionale (PAR) per i capoluoghi di provincia le limitazioni alla circolazione stradale come descritte nel Piano d’Azione Comunale (PAC) e che comunque i Sindaci potranno adottare ulteriori azioni così come previste al punto 3.2.8 con specifica Ordinanza Sindacale;

Richiamato il Protocollo d’intesa sottoscritto recentemente il 30/12/2015 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ con la quale è stato approvato il Piano d’Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare la circolazione veicolare nell’ambito del territorio comunale per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- gli artt. 5, comma 3 e 37, del decreto legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

a decorrere dal 10 gennaio al 27 febbraio 2017, allo scopo di prevenire il ripetersi di episodi acuti di inquinamento atmosferico, il divieto di transito degli autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (inclusi i mezzi commerciali leggeri e pesanti non destinati a carico e scarico merci) con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 4 (come indicato dal PAR), nonché dei motoveicoli e dei ciclomotori con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 3 (come riportato sulla carta di circolazione per i motoveicoli e sul certificato di circolazione per i ciclomotori), nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 20:00 (riferito all’ora locale e come indicato dal PAR), nel perimetro individuato dalle vie e dalle piazze sotto riportate e raffigurate nella planimetria dell’allegato A al PAC:

- via Santa Chiara;
- via G. Mameli;
- via Roma;
- largo Martiri delle Foibe;

- via A. De Gasperi;
- piazza del Municipio;
- via Gen. Cascino;
- corso Italia (tratto da via Cascino a via Garibaldi);
- via A. Diaz (tratto da via Garibaldi a via Rismondo);
- via G. Rismondo;
- piazza C. Battisti;
- via F. Petrarca (tratto da piazza Battisti a via Cadorna);
- via L. Cadorna (tratto da via Petrarca a via Boccaccio);
- via G. Boccaccio (tratto da via Cadorna a piazzale Donatori Volontari di Sangue).

Sono esentati dal divieto di cui sopra i seguenti veicoli:

veicoli a bassa emissione o per il trasporto collettivo

- a) autoveicoli omologati EURO 4 o superiori;
- b) motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 3 o superiori;
- c) veicoli ad emissione zero, alimentati con motori elettrici e ibridi (solo se circolanti con alimentazione elettrica);
- d) veicoli che utilizzano come carburante alternativo metano, GPL, bioetanolo o idrogeno (solo se circolanti con carburante alternativo);
- e) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea o turistico (pullman, autobus, scuolabus, taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente);
- f) veicoli con almeno 3 persone a bordo, conducente compreso, in analogia alla metodica “car - pooling”;

veicoli per servizi socio-sanitari

- g) veicoli utilizzati per il soccorso sanitario, compresi quelli dei medici e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- h) autoveicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti, di particolare gravità, sanitari e/o riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con ridotta capacità deambulatoria e/o altre gravi patologie ed impossibilità temporaneamente a servirsi dei mezzi pubblici;
- i) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; veicoli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e di associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e sociale (sono inclusi anche i veicoli dei volontari che vi operano, limitatamente al tragitto per recarsi alle sedi operative o per effettuare il servizio);

veicoli per accompagnamento di persone con limitata o ridotta autonomia

- j) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;

veicoli per servizi urgenti

- k) veicoli impiegati per interventi essenziali ed urgenti o di pubblica utilità di aziende erogatrici di servizi nei settori: rifiuti, gas, acqua, energia elettrica, fognature, telecomunicazioni, segnaletica e sistemazioni stradali, rimozioni e soccorso stradale, protezione civile e protezione ambientale, vigilanza e sicurezza delle persone e delle cose;
- l) veicoli delle categorie artigiane limitatamente all'impiego per interventi non procrastinabili su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o per interventi di accessibilità agli edifici;
- m) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica o di emergenza, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati;

veicoli per trasporto urgente o critico di cose:

- n) veicoli impiegati per il trasporto urgente di farmaci e altri prodotti per uso sanitario;
- o) veicoli impiegati per il trasporto di prodotti alimentari deperibili e per il trasporto di pasti a mense o comunità;

veicoli per categorie particolari

- p) veicoli con targa di riconoscimento EE, C.C. o C.D.;
- q) veicoli condotti da residenti nell'area oggetto delle limitazioni alla circolazione veicolare;
- r) veicoli dei "ministri di culto" nell'esercizio delle loro funzioni;
- s) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare;
- t) veicoli partecipanti a cortei matrimoniali;
- u) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l'esercizio dell'attività;
- v) veicoli di servizio senza insegna e veicoli anche privati purché utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa Magistratura, Corpi e servizi di Polizia Locale, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Corpi armati dello Stato, ARPA F.V.G., AAS n. 2 "Isontina e Bassa Friulana", ecc.;
- w) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo;
- x) veicoli destinati a particolari manifestazioni e/o eventi autorizzate dalle pubbliche Autorità (ad esempio, carri allegorici delle sfilate di Carnevale, cortei di protesta autorizzati dalla Questura, ecc.).

DISPONE

inoltre che:

ai fini del presente provvedimento si definisce "titolo autorizzatorio" quanto stabilito nel procedimento conseguente all'approvazione del Piano (si veda fac-simile riportato nel sito web);

le disposizioni contenute nella presente ordinanza siano rese esecutive con l'applicazione dei prescritti segnali stradali;

che di quanto disposto nel presente provvedimento sia data massima diffusione alla popolazione, alle Istituzioni interessate ed ai maggiori enti del territorio, tramite sito web e comunicati ai mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;
- sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, con le modalità previste dall'articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

DEMANDA

Agli Organi di polizia di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;

I trasgressori, a seconda delle violazioni accertate, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13 o 13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMANDANTE